

**Intervento del Rappresentante di Assogestioni, Professor Mario Notari
all'assemblea dei soci di LUXOTTICA GROUP S.p.A.**

1. Sono Mario Notari e intervengo a nome di ASSOGESTIONI.

Assogestioni è l'Associazione italiana del risparmio gestito che riunisce e rappresenta tutte le SGR e SICAV italiane, nonché un numero cospicuo di SIM, banche ed assicurazioni, oltre ad alcuni intermediari finanziari stranieri. Il patrimonio gestito dalle sue Associate ammonta attualmente a circa 900 miliardi di euro.

Tra le finalità statutarie di Assogestioni vi è quella di "assumere la rappresentanza degli interessi degli Associati, curandone la promozione e la tutela", nonché di "promuovere le iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente dei mercati finanziari" e "ogni altra opportuna iniziativa al fine di accrescere la protezione dei risparmiatori".

E' nell'intento di adempiere questi suoi compiti che Assogestioni interviene nelle assemblee delle maggiori società italiane quotate. Si tratta pertanto di un intervento che non ha ad oggetto il merito della gestione sociale, bensì alcune regole organizzative, anche di fonte statutaria, e, più in generale, il funzionamento della *corporate governance* della Società.

2. Il presente intervento si compone di due parti: la prima si colloca nell'ambito degli argomenti di competenza dell'assemblea in sede ordinaria e concerne alcune richieste di chiarimento in merito alla *governance* della società e alle indicazioni contenute nella relazione annuale degli amministratori allegata al bilancio di esercizio (la "relazione"); la seconda, che si riferisce ad argomenti relativi alla parte straordinaria dell'assemblea, ha invece ad oggetto una sintetica valutazione di talune delle modifiche oggi proposte dal Consiglio e un invito a riconsiderare l'opportunità di alcuni ulteriori interventi sullo statuto per favorire la più ampia partecipazione dei soci alla vita della società e una più efficace tutela delle minoranze.

3. In relazione ai temi attinenti la parte ordinaria, si apprezza in linea generale l'attenzione prestata dalla Società nell'applicazione delle disposizioni del codice di autodisciplina delle società quotate (nel prosieguo anche Codice Preda). Le informazioni contenute nelle relazioni e nella documentazione relative alla *corporate governance* della Società risultano dettagliate e complete. Da esse è possibile verificare la frequenza e la partecipazione alle riunioni degli organi amministrativo e di controllo nonché del comitato per il controllo interno istituito all'interno del consiglio di amministrazione. Peraltro, al fine di una migliore valutazione da parte del mercato di tali informazioni, Assogestioni gradirebbe approfondire i seguenti aspetti.

a) Dalla relazione si apprende che la società ha ritenuto di non istituire in seno al consiglio di amministrazione un comitato nomine ed un comitato per le remunerazioni, in quanto le funzioni assegnate ai due organi sono già assolte rispettivamente dall'intero consiglio di amministrazione nel primo caso e dal comitato esecutivo nel secondo.

Fermo restando che i due comitati in esame, la cui istituzione è raccomandata dagli articoli 7 e 8 del Codice Preda, operano come meri organismi consultivi e propositivi - rimanendo ogni deliberazione sulle indicate materie di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione - si rileva che entrambi i suddetti comitati, in virtù della composizione e operatività per gli stessi raccomandata, mirano in realtà a garantire procedure trasparenti ed evitare eventuali conflitti di interessi.

In particolare, con riferimento alle proposte di nomina, ci si domanda se le attuali modalità di selezione e individuazione dei candidati assicurino l'ordinato svolgimento delle funzioni e la medesima trasparenza derivanti dalla istituzione di un apposito comitato e del relativo regolamento. Potrebbe quindi essere considerata per il futuro l'opportunità di ipotizzare l'istituzione di un tale organismo e comunque di procedure in grado di soddisfare l'esigenza di una adeguata e trasparente ponderazione dei requisiti dei candidati alla carica di amministratore.

Con riferimento invece alle determinazioni relative alla remunerazione degli amministratori e dell'alta direzione della Società, ci si interroga se esistano presidi che intervengano a ridurre e gestire l'inevitabile conflitto di interessi scaturente dalla circostanza che la determinazione della remunerazione degli amministratori esecutivi risulta demandata ad un comitato (comitato esecutivo) composto esclusivamente da soggetti in possesso di deleghe gestionali e/o operative nella Società. Anche rispetto a tali funzioni, pertanto, si suggerisce di considerare per il futuro l'opportunità di ipotizzare l'istituzione di un apposito comitato nel quale siedano prevalentemente, come da Codice Preda, amministratori non esecutivi.

b) Nella "Relazione annuale sul sistema di Corporate Governance" è indicato che il Comitato per il controllo interno si è riunito, nel corso del 2003, 2 volte. Ci si chiede se l'assai limitato numero di riunioni del comitato per il controllo interno, se confrontato con i corrispondenti dati relativi a società di analoghe dimensioni, sia riuscito a garantire il coinvolgimento effettivo dei propri componenti in termini di loro concreta possibilità di conoscenza ed intervento rispetto a tutte le tematiche di *auditing* che riguardano la società.

c) Assogestioni è infine interessata a conoscere quali siano stati i criteri concreti sulla base dei quali il consiglio di amministrazione ha quantificato il numero di *stock options* assegnate ai *managers*, cui fa riferimento la Relazione (cfr. par. 2.2). Sempre nello spirito di offrire una migliore ed effettiva informativa agli investitori, potrebbe essere considerata la opportunità di rappresentare tali criteri anche nella stessa Relazione.

4. Passando ora ai temi oggetto della parte straordinaria, Assogestioni valuta con interesse le proposte modificazioni statutarie e desidera approfondire alcuni profili rilevanti per gli investitori istituzionali.

a) Il primo di essi attiene alle regole di legittimazione all'intervento e al voto in assemblea. A tale riguardo, Assogestioni rileva che la soluzione proposta (art.12), pur richiedendo la comunicazione preventiva delle certificazioni rappresentative delle azioni da parte di coloro i quali intendono partecipare all'assemblea, non impone espressamente il blocco della negoziazione delle medesime partecipazioni, né sembra far perdere il diritto ad intervenire a colui che dopo avere adempiuto all'onere di preventiva comunicazione successivamente alieni la sua partecipazione: la legittimazione all'intervento in assemblea appare infatti, nella progettata disposizione statutaria, subordinata unicamente al deposito preventivo della relativa certificazione. Tuttavia, onde prevenire dubbi circa l'interpretazione della clausola in parola, si richiede di prendere in considerazione, anche in vista di successive assemblee, l'opportunità di modificare tale articolo dello statuto sociale, rendendone esplicito il significato nel senso qui proposto.

b) Assogestioni apprezza inoltre la scelta effettuata dalla Società di proporre all'assemblea di introdurre la previsione e le attribuzioni del comitato per il controllo interno direttamente nello statuto, peraltro allineandone composizione e funzioni a quanto raccomandato dal Codice Preda. In questo modo, infatti, si ritiene che lo stesso potrà garantire, maggiormente rispetto al passato, una autonomia e indipendenza nella

valutazione delle tematiche di salvaguardia dell'integrità aziendale. Del pari si valuta con interesse la proposta di prevedere da statuto (art. 19) la presenza - in qualità di osservatore senza diritto di voto - di un amministratore indipendente nel Comitato di Direzione.

c) Assogestioni auspica invece che la Società valuti, in vista delle future assemblee, le seguenti proposte, già a suo tempo avanzate da questa Associazione e che oggi risultano in linea con gli interventi per la tutela del risparmio di recente dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato nell'ambito del disegno di legge unificato per la tutela del risparmio, vale a dire:

(i) Introduzione del voto di lista per elezione amministratori. Si ritiene che nelle società in cui la figura degli amministratori c.dd. di minoranza è stata introdotta e sperimentata in base al disposto dell'art. 4 del decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994 n. 474, essa abbia dato buona prova, anche in relazione alla esigenza sempre più diffusamente avvertita che l'organo di amministrazione rappresenti un luogo di composizione dei diversi interessi facenti capo alle più significative componenti la compagine sociale;

(ii) Presidenza collegio sindacale alla minoranza. Si tratta di una modifica che andrebbe incontro all'esigenza, già peraltro chiaramente avvertita dal TUF (cfr. art. 148, comma 2), di aumentare l'efficienza delle funzioni di controllo e di sorveglianza demandate a quell'organo.

(iii) Abbassamento della percentuale di partecipazione al capitale attualmente richiesta per la presentazione delle liste per la elezione dei componenti il collegio sindacale. In ragione della ampia capitalizzazione della società, la soglia percentuale del 3% attualmente prevista potrebbe essere utilmente ripensata in favore di una minore partecipazione, pur sempre sufficientemente qualificata, ma più aderente alla realtà dei possessi azionari detenuti mediamente da azionisti non di controllo.

d) Infine, pur non trattandosi di materia strettamente inerente i temi della *corporate governance* e delle regole organizzative della società, si segnala il dubbio di legittimità della clausola che si intende inserire nell'art. 23 dello statuto sociale, ed in particolare nel nuovo terzo comma, ai sensi del quale "al consiglio è attribuita la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile". Parrebbe infatti trattarsi di un'attribuzione stabile di competenza, al pari di quanto avviene nel precedente secondo comma, e non, come impone invece la norma ora citata, di una delega limitata nel tempo e nell'ammontare delle obbligazioni convertibili che gli amministratori sono autorizzati ad emettere. Si invita pertanto il consiglio di amministrazione a ritirare l'emendamento proposto, limitatamente al comma ora segnalato, ovvero a modificare il tenore della clausola, sì da limitarla ad una generica previsione della facoltà dell'assemblea straordinaria di introdurre nello statuto la delega all'organo amministrativo per un tempo determinato e per un dato ammontare.

5. Vi ringrazio per l'attenzione e per le risposte che mi darete.

Risposte

Sull'ultimo punto sollevato (dubbi di validità dell'art. 23, comma 3) il presidente ha subito fatto presente che nel testo della relazione del c.d.a. distribuita in aula è stato inserito all'ultimo momento un *errata corrige*, nel quale si modifica la clausola nel senso da noi suggerito (Il testo diventa: "Al consiglio *può essere attribuita* la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-*ter* del Codice Civile").

Il presidente ha poi dichiarato, in linea generale, su tutti i temi toccati nell'intervento, la piena disponibilità della società a prendere in considerazione le proposte e le richieste di Assogestione, in linea di massima condivise, prevedendone un accoglimento assai ampio. Ha altresì fatto presente che l'attuale assetto di *governance* e le modificazioni statutarie oggi proposte sono la base per ulteriori miglioramenti, cui la società aspira.

L'amministratore delegato ha quindi fornito le seguenti risposte/osservazioni (forse un po' evasive ...):

- le funzioni del comitato nomine sono state svolte, a suo avviso con profitto, dal c.d.a. nel suo complesso;
- le funzioni del comitato remunerazioni sono state svolte, a suo avviso ancora con profitto e senza inconvenienti, dal comitato esecutivo, nel quale sederebbero anche amministratori non esecutivi;
- il comitato di controllo interno si è riunito solo 2 volte forse perché appena nominato o comunque "alle prime armi"; la volontà del c.d.a. è in ogni caso di intensificarne l'attività e ha già provveduto a fornire una struttura di *internal auditing* a supporto del comitato;
- la quantificazione delle *stock options* è stata effettuata dal c.d.a. sulla base di criteri oggettivi (non specificati) dividendo i manegers in "classi" ed attribuendo quantità diverse di opzioni.